

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI EXPRIVIA S.P.A. SULLE PROPOSTE DI MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE DI CUI AL PUNTO 4 DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA CONVOCATA PER I GIORNI 27 E 28 APRILE 2007, REDATTA AI SENSI DELL'ART. 72, COMMA 1, E DELL'ART. 92 DEL REGOLAMENTO CONSOB N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI



### Signori Azionisti,

la presente relazione, redatta dal Consiglio di Amministrazione della Vostra Società ai sensi dell'art. 72, comma 1, e dell'art. 92, comma 1, del Regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato, ("II Regolamento Consob") è volta ad illustrare e giustificare la proposta, contenuta nel punto 4 dell'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria e straordinaria del 27 aprile 2007, di modificare alcune disposizioni dello statuto sociale.

Come noto, il 1° gennaio 2004 è entrato in vigore il D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 che contiene la riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge delega del 3 ottobre 2001, n. 366 (di seguito, la "**Riforma**").

Successivamente all'entrata in vigore della Riforma, il Governo ha ritenuto opportuno apportarvi alcune modifiche correttive e introdurre norme finalizzate ad assicurare un più stretto coordinamento della Riforma con il Testo Unico Bancario (D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385) e con il Testo Unico della Finanza (D.Lgs. 25 febbraio 1998, n. 58). Tali modifiche correttive e norme di coordinamento sono contenute nel D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37 e nel D.Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310, emanati sempre in virtù della legge delega del 3 ottobre 2001, n. 366.

Da ultimo, la materia è stata oggetto di ulteriore elaborazione normativa attraverso l'emanazione della Legge 28 dicembre 2005 n. 262 (cd Legge sul Risparmio), ulteriormente modificata dal Decreto Legislativo 29 dicembre 2006 n. 303 (cd Decreto Pinza), il quale espressamente prevede che l'adeguamento degli statuti sociali delle società quotate alle nuove disposizioni, introdotte da tali due provvedimenti legislativi, sia effettuato entro il 30 giugno 2007.

Come illustrato nel seguito, l'emendamento allo statuto sociale che il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di sottoporre alla Vostra attenzione e approvazione è funzionale a completare l'opera di adeguamento dello statuto sociale alle disposizioni della Riforma, in particolar modo in relazione agli strumenti di semplificazione delle formalità e dell'efficienza dei processi di governance del Consiglio di Amministrazione, e a consentire alla Società, qualora ve ne fossero i presupposti, di adeguare lo statuto sociale alle nuove disposizioni della Legge sul Risparmio e del Decreto Pinza, entro il temine predetto, in sede di riunione consiliare anziché di assemblea straordinaria.

In conformità a quanto richiesto dall'Allegato 3A, Schema n. 3, del Regolamento Consob (come da ultimo modificato dalla delibera Consob n. 14990 del 14 aprile 2005), il Consiglio di Amministrazione ritiene che, se approvate dall'Assemblea straordinaria degli Azionisti, le modifiche apportate al vigente statuto sociale dirette a completare l'adeguamento dello stesso alle norme previste dalla Riforma e dai successivi decreti correttivi non siano tali da attribuire ai soci il diritto di recesso, non incidendo e non modificando le materie elencate al comma 1, lett. a) e g) dell'art. 2437 del Codice Civile.

Si indicheranno nel seguito le motivazioni delle modifiche proposte e si effettuerà un raffronto del testo vigente e di quello proposto, con l'illustrazione delle variazioni proposte.

Al fine di facilitare l'individuazione delle variazioni, si segnala che, per la norma statutaria oggetto di proposte di modifica, si è proceduto a evidenziare nel testo proposto (riportato nella colonna di destra della tabella) con carattere grassetto le parole di cui si propone l'inserimento.

Nell'allegato 1 della presente relazione è comunque riportata la versione integrale dello statuto vigente con accanto le modifiche proposte, senza evidenziazioni.

Lo Statuto Sociale vigente è quello attualmente iscritto nel Registro delle Imprese di Molfetta (Bari) in data il 17 agosto 2006 al n. 481202.



\*\*\*

## ARTICOLO 16 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Gli emendamenti proposti in relazione all'art 16 dello statuto vigente riguardano l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione della competenza su talune delle deliberazioni contemplate dall'art. 2365, secondo comma, del Codice Civile. Tali deliberazioni non paiono avere una rilevanza sostanziale tale da giustificare il mantenimento della competenza all'assemblea straordinaria, mentre il demandarle al Consiglio di Amministrazione comporterebbe una utile semplificazione delle procedure necessarie alla loro attuazione.

VERSIONE VIGENTE	VERSIONE PROPOSTA
Articolo 16.	Articolo 16.
Poteri, funzioni e compensi del Consiglio di Amministrazione	Poteri, funzioni e compensi del Consiglio di Amministrazione
16.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezione alcuna, con tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali.  Può quindi contrarre ogni specie di obbligazione e compiere qualsiasi atto di disposizione patrimoniale senza limitazioni di sorta, essendo di sua competenza tutto quanto per legge non sia espressamente riservato alle deliberazioni dell'Assemblea.	<ul> <li>16.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezione alcuna, con tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali.</li> <li>Può quindi contrarre ogni specie di obbligazione e compiere qualsiasi atto di disposizione patrimoniale senza limitazioni di sorta, essendo di sua competenza tutto quanto per legge non sia espressamente riservato alle deliberazioni dell'Assemblea.</li> <li>Sono inoltre attribuite al Consiglio di Amministrazione le seguenti competenze: <ol> <li>(i) la decisione di fusione nei casi di cui agli articoli 2505 e 2505 - bis;</li> <li>(ii) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;</li> <li>(iii) il trasferimento della sede sociale nell'ambito nazionale.</li> </ol> </li> </ul>

Molfetta, lì 26 marzo 2007

Per il Consiglio di Amministrazione

\*\*Il Presidente\*\*

Prof. Francesco Gardin

La presente Relazione è disponibile presso la sede sociale in Molfetta (BA), Viale Adriano Olivetti s.n.c. e presso Borsa Italiana S.p.A. in Piazza Affari 6, Milano.

\* \*



VERSIONE VIGENTE

# ALLEGATO 1 STATUTO DI EXPRIVIA S.P.A.

**VERSIONE PROPOSTA** 

Articolo 1	Articolo 1
E' costituita una società per azioni sotto la denominazione sociale di "EXPRIVIA S.P.A.".	INVARIATO
La denominazione sociale potrà essere a tutti gli effetti di legge nella forma alternativa di: "AIS S.P.A.", "AISOFTW@RE S.P.A.", "ARTIFICIAL INTELLIGENCE SOFTWARE S.P.A."	

INTELLIGENCE SUFTWARE S.P.A		
Articolo 2	Articolo 2	
La Società ha lo scopo di fornire prodotti e servizi nel settore dell'informatica e nel campo dell'elaborazione dati, nonché programmi, studi e progetti nel campo suddetto, anche quale agente e/o rappresentante per conto terzi. La Società potrà produrre e commercializzare hardware.	INVARIATO	
La Società può, in generale, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, che saranno ritenute dal Consiglio di Amministrazione necessarie od utili per il conseguimento dello scopo sociale, ad eccezione della raccolta del risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito ai sensi del D. Lgs. 385/1993 e successive modifiche ed integrazioni.		
La Società può assumere in Italia e/o all'estero, direttamente o indirettamente, partecipazioni e/o interessenze in altre società e/o enti aventi scopo analogo e/o affine a quello della Società, nonché gestire e alienare le partecipazioni e/o interessenze medesime, e potrà prestare garanzie reali e/o personali per obbligazioni sia proprie che di terzi. Tale attività non potrà essere svolta nei confronti del pubblico.		
In ogni caso alla Società è espressamente inibito l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento ai sensi del D. Lgs. 58/1998, e successive modifiche ed integrazioni ed ogni e qualsiasi attività sottoposta per legge a particolari autorizzazioni.		



VERSIONE VIGENTE	VERSIONE PROPOSTA
Articolo 3	Articolo 3
La società ha sede legale nel Comune di Molfetta (BA).	INVARIATO
L'Organo Amministrativo potrà, con osservanza delle disposizioni di legge, istituire o sopprimere sedi secondarie, succursali, dipendenza e/o rappresentanze, sia in Italia che all'estero.	
Il domicilio dei soci, per ogni rapporto con la società, è quello risultante dal libro soci.	

Articolo 4	Articolo 4
La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2054, ma potrà essere prorogata per delibera dell'Assemblea dei soci.	

Articolo 5	Articolo 5
Il capitale sociale è fissato in Euro 17.642.488,24 (diciassette milioni seicentoquarantaduemila quattrocentoottantotto virgola ventiquattro) suddiviso in numero 33.927.862 (trentatre milioni novecentoventisettemila ottocentosessantadue) azioni da Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) ciascuna.	INVARIATO
Il capitale sociale può essere aumentato o ridotto con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci a termini di legge. Il diritto di opzione è escluso nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato regolamentato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società incaricata della revisione contabile, a norma dall'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, del Codice Civile.	
In virtù di quanto appena sopra previsto, l'assemblea straordinaria del 3 agosto 2006 ha deliberato di aumentare il capitale sociale per massimi 1.716.000,00 (un milione settecentosedicimila virgola zero zero) mediante emissione i n. 3.300.000 (tre milioni trecentomila) di nuove azioni ordinarie di nominali Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) ciascuna da offrire in sottoscrizione ad Amministratori, Dirigenti, Dipendenti e Collaboratori della Società Exprivia S.p.A. e delle Società dalla stessa controllate e collegate.	



## VERSIONE VIGENTE

### **VERSIONE PROPOSTA**

Articolo 6	Articolo 6
Le azioni della Società sono liberamente trasferibili.	INVARIATO
Le azioni sono nominative e, ove consentito dalla legge e se interamente liberate, possono essere convertite al portatore o viceversa, a scelta e a spese dell'azionista.	
Le azioni sono indivisibili, conferiscono uguali diritti ai loro titolari e danno diritto ad un voto ciascuna. In caso di contitolarità di azioni trovano applicazione le norme dell'art. 2347 cod. civ.	
La Società avrà facoltà di emettere azioni di categorie diverse nonché obbligazioni, anche convertibili o cum warrant, warrants, a norma e con le modalità di legge.	
I soci devono effettuare versamenti per le azioni a termini di legge e secondo i modi e i termini richiesti.	
I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'amministrazione nei termini e modi che reputa convenienti. A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorre l'interesse in ragione annua pari al tasso legale, fermo il disposto dell'art. 2344 cod. civ.	
La società potrà acquisire tra i Soci capitale di finanziamento a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti ed in particolare delle norme di legge sulla raccolta del risparmio tra il pubblico.	



VERSIONE VIGENTE	VERSIONE PROPOSTA
Articolo 7	Articolo 7
L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge. Essa può essere tenuta presso la Sede sociale o in altra località, purché in Italia, designata dal Consiglio di Amministrazione nell'avviso di convocazione.	INVARIATO
L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 (centottanta) giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società. L'Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata ogniqualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.	
L'Assemblea può essere inoltre convocata, previa comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale, ovvero da due Sindaci effettivi.	
Articolo 8	Articolo 8
L'Assemblea è convocata dagli amministratori o dal consiglio di gestione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e dell'elenco delle materie da trattare, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno un quotidiano indicato tra i seguenti: "Finanza e Mercati, II Sole 24 ore, La Repubblica, MF", almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, salvo il diverso termine previsto dalle leggi speciali inerenti alle società con azioni trattate nei mercati regolamentati.	INVARIATO
In mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato; inoltre, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.	



VERSIONE VIGENTE	VERSIONE PROPOSTA
Articolo 9	Articolo 9
Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci portatori di azioni ordinarie che abbiano effettuato il deposito delle azioni stesse o della relativa certificazione presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione almeno due giorni prima della data fissata per l'adunanza.	INVARIATO
Ogni socio che abbia diritto di intervento all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta rilasciata ai sensi di legge.	
Articolo 10	Articolo 10
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in sua assenza nell'ordine dal Vice Presidente e da un Amministratore Delegato, qualora nominati; in assenza anche di questi ultimi, da persona, anche non socio, designata a maggioranza dall'Assemblea stessa.	INVARIATO
II Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario, socio o non socio. Ove necessario l'Assemblea, su proposta del Presidente, può nominare anche due Scrutatori.	
Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea sulla base dell'eventuale Regolamento Assembleare ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.	
Articolo 11	Articolo 11
L'Assemblea ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita e delibera validamente con le presenze e le maggioranze stabilite dalla legge.  Per la nomina dei membri del Collegio Sindacale si applica quanto previsto dall'art. 23 del presente	INVARIATO
statuto.  Articolo 12	Articolo 12
Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.	INVARIATO
Nei casi di legge ed inoltre quando il Consiglio di Amministrazione o il Presidente lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio.	
Articolo 13	Articolo 13
L'Assemblea ordinaria potrà nominare uno o più Direttori Generali ai quali, in relazione ai compiti loro affidati, saranno applicate le disposizioni che regolano le responsabilità degli amministratori (art. 2396 Cod. Civ.).	INVARIATO



VERSIONE VIGENTE	VERSIONE PROPOSTA
Articolo 14	Articolo 14
La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette membri, anche non soci, secondo quanto deliberato dall'Assemblea.	INVARIATO
Gli Amministratori durano in carica per il periodo stabilito all'atto di nomina e comunque non oltre tre esercizi; scadono alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.	
Qualora per qualsiasi causa venga a mancare la maggioranza degli amministratori in carica, si intenderà decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dovrà essere convocata per la sua ricostituzione integrale, secondo le disposizioni dell'art. 2386 cod. civ.	
Articolo 15	Articolo 15
Qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, il Consiglio elegge fra i suoi membri un Presidente ed eventualmente un Vice Presidente.	INVARIATO
Articolo 16	Articolo 16
Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezione alcuna, con tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali.	Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezione alcuna, con tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali.
Può quindi contrarre ogni specie di obbligazione e compiere qualsiasi atto di disposizione patrimoniale senza limitazioni di sorta, essendo di sua competenza tutto quanto per legge non sia espressamente riservato alle deliberazioni dell'Assemblea.	Può quindi contrarre ogni specie di obbligazione e compiere qualsiasi atto di disposizione patrimoniale senza limitazioni di sorta, essendo di sua competenza tutto quanto per legge non sia espressamente riservato alle deliberazioni dell'Assemblea.
	Sono inoltre attribuite al Consiglio di Amministrazione le seguenti competenze: (i) la decisione di fusione nei casi di cui agli articoli 2505 e 2505 - <i>bi</i> s;
	(ii) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
	(iii) il trasferimento della sede sociale nell'ambito nazionale.



VERSIONE VIGENTE	VERSIONE PROPOSTA
Articolo 17	Articolo 17
II Consiglio potrà nominare un Comitato Esecutivo e/o uno o più Amministratori Delegati.	INVARIATO
Il Consiglio può delegare tutti quei poteri che sono per legge delegabili al Presidente, al Vice Presidente, agli Amministratori Delegati, al Comitato Esecutivo ed a uno o più Consiglieri di Amministrazione.	
Il Consiglio può nominare uno o più Direttori Generali, qualora non via abbia provveduto l'assemblea, nonché Procuratori Speciali per determinati atti o categorie di atti determinandone mansioni, attribuzioni e poteri nel rispetto delle limitazioni di legge.	
Nei limiti dei loro poteri, il Presidente, il Vice Presidente, gli Amministratori Delegati ed il Comitato Esecutivo possono rilasciare anche a terzi procure speciali per categorie di atti di ordinaria amministrazione, nonché per determinati atti di straordinaria amministrazione.	
Articolo 18	Articolo 18
Al Presidente, al Vice Presidente ed agli Amministratori Delegati, ove questi siano stati nominati, spetta disgiuntamente la rappresentanza generale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni, querele ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giudizio ed anche per i giudizi di revocazione o cassazione.	INVARIATO
L'uso della firma sociale spetterà disgiuntamente al Presidente, al Vice Presidente ed agli Amministratori Delegati.	



VERSIONE VIGENTE	VERSIONE PROPOSTA
Articolo 19	Articolo 19
Il Consiglio è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci, anche su richiesta per iscritto di almeno due consiglieri, mediante lettera raccomandata, telefax o telegramma da spedirsi almeno sette giorni prima dell'adunanza.	INVARIATO
Può essere convocato anche mediante telefax o telegramma, da inviarsi almeno due giorni lavorativi prima dell'adunanza, quando particolari ragioni di urgenza lo esigano.	
Il Consiglio può essere inoltre convocato, previa comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale ovvero da due Sindaci effettivi.	
L'avviso di convocazione contiene l'ordine del giorno della riunione.	
Le riunioni non convocate in conformità alle disposizioni precedenti saranno comunque valide ove siano presenti tutti gli Amministratori ed i membri del Collegio Sindacale.	
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono tenute presso la sede sociale o in altre località in Italia o in uno Stato dell'Unione Europea, designate nell'avviso di convocazione.	
La riunione del Consiglio convocata dal Collegio Sindacale o dai suoi membri dovrà avvenire esclusivamente presso la sede sociale.	
E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.	
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza, nell'ordine dal Vice Presidente, da un Amministratore Delegato, dall'Amministratore più apziano di otà	

anziano di età.



VERSIONE VIGENTE	VERSIONE PROPOSTA
Articolo 20	Articolo 20
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.	INVARIATO
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti. In caso di parità di voti è determinante il voto del Presidente della riunione.	
Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte constare da appositi registri dei verbali e sono autenticate con firma del presidente della riunione e del Segretario.	
Articolo 21	Articolo 21
Il Consiglio di Amministrazione, anche attraverso il Presidente o gli Amministratori Delegati, riferisce tempestivamente e con periodicità almeno trimestrale al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle società controllate; in particolare, riferisce sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi.	INVARIATO
Tale informativa viene effettuata in occasione delle riunioni consiliari ovvero, quando particolari circostanze lo facciano ritenere opportuno, mediante nota scritta indirizzata al Presidente del Collegio Sindacale.	



VERSIONE VIGENTE	VERSIONE PROPOSTA
Articolo 22	Articolo 22
Gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.	INVARIATO
L'Assemblea può assegnare al Consiglio una indennità in misura fissa, unica o periodica anche eventualmente commisurata ai risultati della società. Tale indennità sarà ripartita tra i Consiglieri nel modo che il Consiglio stesso stabilirà.	
L'Assemblea può stabilire inoltre la costituzione di un apposito Fondo in cui affluisca una indennità per la cessazione del rapporto di collaborazione coordinata continuativa a favore dei componenti dell'Organo Amministrativo, commisurandone di volta in volta l'entità in relazione al compenso annuo spettante agli stessi per l'opera di gestione da essi svolta nella società. Per la tassazione e adeguamento di dette indennità si fa riferimento a quanto disposto rispettivamente dagli artt. 16 e 70 del DPR 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni.	
I compensi degli Amministratori investiti di particolari incarichi saranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Collegio Sindacale.	
Articolo 23	Articolo 23
Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea	INVARIATO
e rieleggibili. Le attribuzioni, i doveri e la durata dell'incarico sono quelli stabiliti dalla legge.	
e rieleggibili. Le attribuzioni, i doveri e la durata	
e rieleggibili. Le attribuzioni, i doveri e la durata dell'incarico sono quelli stabiliti dalla legge. I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. La loro retribuzione è determinata dall'Assemblea sulla	



due sezioni: l'una per la nomina dei Sindaci effettivi e l'altra per la nomina dei Sindaci supplenti.

Le liste devono contenere l'indicazione di un numero minimo di candidati pari al numero dei candidati da eleggere, elencati mediante un numero progressivo.

Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti iscritti nel libro dei soci almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e che da soli, ovvero insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno l'8% (otto per cento) delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. Ogni azionista può concorrere a presentare una sola lista: in caso di violazione non si tiene conto dell'appoggio dato dallo stesso relativamente ad alcuna delle liste.

Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede legale della Società almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la loro candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per tali cariche.

La lista per la presentazione della quale non siano state osservate tutte le previsioni di cui sopra è considerata come non presentata.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

Risulteranno eletti Sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti. Risulteranno eletti Sindaci supplenti il primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti.

In caso di parità di voti fra due o più liste risulteranno eletti Sindaci i candidati più anziani fino a concorrenza dei posti da assegnare. La presidenza spetta al primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità di voti tra due o più liste sarà nominato presidente il candidato più anziano.

In caso di morte, di rinunzia, di decadenza o comunque di cessazione dall'incarico di un Sindaco effettivo, subentra il supplente appartenente alla medesima lista del Sindaco



sostituito.	
L'assemblea che dovrà provvedere alla nomina dei Sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio ai sensi dell'art. 2401 cod. civ. dovrà scegliere tra i nominativi della lista alla quale apparteneva il Sindaco cessato dall'incarico.	
Ai fini del presente articolo, i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, con ciò intendendosi ogni società controllata, controllante, sotto il comune controllo, ovvero collegata ai sensi dell'art. 2359 cod. civ., dovranno essere considerati come un unico socio e non potranno presentare più di una lista.	
Articolo 24	Articolo 24
L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.	INVARIATO
Alla fine di ogni esercizio il Consiglio procede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale costituito dallo stato patrimoniale, conto economico e dalla nota integrativa. Il bilancio sarà corredato da una relazione scritta del Consiglio di Amministrazione sulla gestione nonché da una relazione del Collegio Sindacale.	
Articolo 25	Articolo 25
L'Assemblea, in occasione dell'approvazione del bilancio e previo parere del Collegio Sindacale, conferisce l'incarico di revisione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato a una società di revisione iscritta all'albo speciale, tenuto dalla CONSOB, delle società di revisione autorizzate all'attività di revisione contabile, determinandone il corrispettivo.	INVARIATO
Articolo 26	Articolo 26
Gli utili netti di bilancio saranno ripartiti come segue:	INVARIATO
a) - il 5% (cinque per cento) alla riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del Capitale sociale;	
b) - il residuo a disposizione dell'Assemblea per l'assegnazione del dividendo agli azionisti o per diversa destinazione.	
Il pagamento dei dividendi è effettuato nei termini e presso le casse designate dal Consiglio di Amministrazione.	
La Società può distribuire ai soci acconti sui dividendi ai sensi di legge nei casi previsti dall'art. 2433 bis cod. civ.	
I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili si prescrivono a favore della Società.	



VERSIONE VIGENTE	VERSIONE PROPOSTA
Articolo 27	Articolo 27
Per lo scioglimento della Società, l'Assemblea dei soci, con l'osservanza delle norme di legge, determinerà le modalità di liquidazione e nominerà uno o più liquidatori.	INVARIATO
Articolo 28	Articolo 28
Per tutto quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di Legge.	INVARIATO

\* \* \*